

Nelle lezioni online la tutela dei dati si affida al fai-da-te

Antonello Cherchi

A prescindere da se e quando si ritornerà sui banchi, una certezza quest'anno scolastico l'ha fatta propria: la didattica a distanza è possibile. Al netto del fatto che nella situazione attuale diventa obbligatoria in base al decreto sulla chiusura dell'anno e sugli esami - che dovrebbe essere approvato oggi in Cdm -, a parte la pausa pasquale da giovedì 9 a martedì 14 aprile quando sarà sospesa. Quindi "le lezioni online" dovranno essere assicurate, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, con gli alti e bassi dovuti però all'emergenza e all'inadeguatezza su alcuni versanti. Come la privacy.

Anche senza dar seguito alle rimostranze di qualche docente che ritiene violata la riservatezza perché si inquadra nella propria casa durante la videolezione, la questione della tutela dei dati personali di professori e studenti non è affatto secondaria. Anzi, perché, sotto la spinta dell'urgenza, in qualche caso si è fatto ricorso al fai-da-te, optando per applicazioni di videochiamata certamente performanti, ma non aliene da secondi fini. Ovvero la profilazione degli utenti.

Ma non è il solo dubbio che si è posto. C'è stato quello sull'acquisizione del consenso da parte di genitori, studenti e docenti circa il trattamento dei dati personali, sull'informativa da fornire loro, sui criteri di scelta delle piattaforme e sulla privacy policy dei gestori, sulla necessità di procedere, da parte degli istituti, alla predisposizione del documento sulla valutazione d'impatto. Sullo sfondo di tutti questi quesiti il regolamento europeo 679/2016 sulla tutela dei dati (il Gdpr, *General data protection regulation*), che disegna il perimetro in cui ci si deve muovere. Si tratta, però, di un sistema normativo articolato di non immediata applicazione.

Il vademecum del Garante

Ecco perché il Garante della privacy nei giorni scorsi ha deciso di intervenire con un provvedimento che sgombera il campo da alcuni dubbi. Intanto, la questione del consenso: non è necessario. E poi l'altro incubo che rovinava i sonni dei presidi: la valutazione d'impatto. «Non c'è bisogno», ha fatto sapere l'Autorità, perché il trattamento dei dati da

parte delle scuole e degli atenei non è così massivo da comportare elevati rischi per gli interessati.

Il provvedimento contiene, inoltre, una serie di indicazioni per guidare nella scelta della piattaforma della didattica online e per delimitare lo spazio d'uso delle informazioni personali di ragazzi e professori. Si tratta, però, di suggerimenti che ogni scuola deve declinare per proprio conto. Sarebbero, dunque, necessari altri strumenti operativi: è l'obiettivo delle domande e risposte pubblicate qui a fianco. A cui si aggiungeranno, probabilmente a breve, le FAQ che il ministero dell'Istruzione sta elaborando con il contributo del Garante.

La cassetta degli attrezzi

L'Istruzione già fornisce una serie di indicazioni su come attivare la didattica online, opportunità che nel decreto legge in arrivo trova copertura normativa. Sul sito del ministero c'è una sezione ad hoc dove compaiono diverse piattaforme (da Google Suite a Office 365 Education di Microsoft, da Weshool di Tim a Amazon Chime, fino a Facebook) con le relative caratteristiche e le modalità per attivarle. Nonostante questo, i consigli per orientare la scelta degli istituti dovrebbero - pur nel rispetto dell'autonomia scolastica - essere probabilmente più stringenti, per non lasciarle le prese con la gestione di problemi ingombranti come quello della privacy, che può comportare serie conseguenze sul piano civile e penale, senza trascurare il danno d'immagine. Tutto questo considerando che il decreto legge "cura Italia" ha messo sul piatto della didattica a distanza 85 milioni - 10 per le piattaforme, 70 per le dotazioni e la connessione alla rete da parte degli studenti meno abbienti e 5 per la formazione del personale scolastico - e ha autorizzato il reclutamento per quest'anno scolastico di mille assistenti tecnici.

Misure che possono aiutare a mettere meglio a fuoco anche i dubbi sulla privacy. Come quello sulla possibilità di registrare le videolezioni da parte dello studente. Per esempio, con lo smartphone. «Lo si può fare», precisa l'Associazione nazionale dei presidi, ma solo per finalità di studio personali. Se, però, le immagini vengono divulgate, si configura la violazione della privacy di chi vi compare. La classe virtuale può, pertanto, essere l'occasione anche per una lezione che non è detto si impari tra i banchi: il rispetto dei propri dati personali e di quelli altrui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTONELLO GIANNELLI (ANP)

«Nessun aggravio per le scuole, più coraggio nell'uso del web»

Eugenio Bruno

Dall'Authority per la privacy arriva una doppia conferma per le scuole: non dovranno chiedere ulteriori consensi alle famiglie per svolgere la didattica a distanza, né condurre l'analisi di impatto sulla protezione dei dati in loro possesso. Come spiega il presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp), Antonello Giannelli.

Cosa cambia per le scuole?

Sostanzialmente niente. Il Garante dà una serie di conferme e solleva gli istituti dalla preoccupazione di dover fare l'analisi di impatto prevista dal Gdpr, che sarebbe stata invece un macigno. Si tratta di un'attività onerosa e impegnativa, richiesta per un trattamento massivo delle informazioni. Ma le scuole gestiscono i dati di mille-mila persone, non di milioni.

Per fare didattica a distanza non occorre chiedere alcun consenso.

Non dovremo chiedere altre autorizzazioni perché siamo a tutti gli effetti un'amministrazione pubblica e non una società privata. Essattamente come una Asl, anche una scuola si limiterà a dare l'informativa, ma già lo fa all'atto dell'iscrizione, e il genitore firmerà di averla ricevuta.

Molte scuole utilizzano per le lezioni online il registro elettronico. Ma è sufficiente?

I registri elettronici sono lo strumento ufficiale per pianificare, coordinare e rendicontare le attività, comprese quelle valutative, della scuola, anche in relazione agli esiti della didattica a distanza. Come tali, sono caratterizzati da una certa rigidità, tipica degli



«Il registro elettronico ha alcune rigidità che non si addicono alla flessibilità della didattica»

Antonello Giannelli

PRESIDENTE ANP


strumenti amministrativi, che mal si addice alla didattica che, al contrario, richiede molta flessibilità e versatilità. In alcuni registri sono presenti funzioni di condivisione del materiale, invio e restituzione di compiti e test, forum d'aula, chat di classe o one-to-one. Alcuni produttori stanno dotando i registri con funzioni di *live streaming* e *live meeting* di integrazione con altre piattaforme. In alternativa, queste ultime due funzioni, e altre di didattica a distanza, possono essere attivate dai docenti, al di fuori del registro elettronico, attraverso altre piattaforme che, però, non hanno l'ufficialità del registro. Se si vogliono realizzare vere esperienze di didattica online, è quindi preferibile adottare una delle tante

applicazioni specificamente dedicate allo scopo, che offrono classi utilissime come il controllo della classe, la distribuzione di attività, compiti e risorse, la valutazione, l'incoraggiamento alla collaborazione.

Alcuni docenti hanno chiesto agli studenti di fare i compiti in classe virtuale con uno specchio alle loro spalle per evitare che copino. Non esistono metodi più tecnologici?

Si tratta di un argomento spinoso. Questo modo di vedere la didattica e, più in generale, la scuola, nega alla base il valore della valutazione autentica e della "didattica per competenze". Alcuni compiti dovrebbero essere progettati in modo tale da essere svolti anche con il libro aperto: consultarlo per aiutarsi a risolvere un problema dovrebbe essere in sé una competenza. In secondo luogo, queste difficoltà derivano dal desiderio di replicare a distanza esattamente ciò che si fa in presenza e questo è impossibile oltre che sconsigliabile. In terzo luogo, dobbiamo intenderci su cosa debbano accertare i "compiti": se si tratta di prove basate esclusivamente sulla trasmissione di contenuti, è evidente che (ma questo avviene anche in presenza) si favoriscono comportamenti poco corretti. La soluzione sta nel rivedere radicalmente la prassi didattica: se il docente lavora per competenze, come prevede il nostro ordinamento scolastico, e propone attività stimolanti, creative e personalizzate che possono essere svolte solo con un impegno vero e autentico dello studente, si evita di favorire comportamenti scorretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DOMANDE

©

RISPOSTE

❶ **Le scuole, prima di avviare la didattica online, devono raccogliere i consensi degli studenti e, se minorenni, dei genitori o, se**

❷ **No.** In questi casi la base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un interesse pubblico e anche del contratto già in essere con le famiglie. La didattica infatti deve proseguire, così come previsto dal Dpcm del 4 marzo scorso. Molte scuole usano per le lezioni online il registro elettronico dove sono pubblicate le informative privacy già rese note ai genitori. Spesso poi le scuole hanno già raccolto il consenso per il trattamento degli indirizzi email di studenti e genitori al momento dell'iscrizione. Si tratta, in genere, degli stessi account che oggi vengono usati per la creazione delle classi virtuali.

❸ **Le scuole possono usare piattaforme generaliste per le videolezioni, come Hangouts o Zoom, oppure devono affidarsi a fornitori specifici per la didattica, con sede nell'Unione europea?**

❹ **Sì, possono ricorrere a piattaforme generaliste.** Infatti, non sempre quelle in dotazione alle scuole (per esempio, il registro elettronico) consentono di creare classi virtuali, effettuare test e compiti da remoto. Nel caso si ricorra alle piattaforme gratuite messe a disposizione dalla rete, le informative privacy sono quelle del fornitore, che sarà titolare autonomo del trattamento, e non sarà necessario acquisire un nuovo consenso da parte della scuola. La scuola dovrà però saperle gestire in modo da evitare trattamenti non necessari e utilizzi illeciti da parte degli studenti.

❺ **Cosa possono fare gli insegnanti per minimizzare la profilazione dei loro studenti e per migliorare le lezioni?**

❻ **Si deve fare attenzione alle misure di sicurezza e alle funzionalità dei fornitori.** Meglio prediligere piattaforme che non richiedano la registrazione del singolo studente e salvino i dati in maniera criptata. Se si può, meglio contrattare anche la durata del trattamento e assicurarsi che la cancellazione dei dati non necessari avvenga al termine delle lezioni.

❼ **I minorenni possono essere oggetto di profilazione e marketing diretto?**

❽ **Il considerando 71 del Gdpr (il regolamento europeo sulla privacy) vieta la profilazione e in generale il marketing diretto nei confronti dei minorenni.** Il decreto legislativo 101/18 ha, però, fissato a 14 anni l'età minima per iscriversi a un social network. In generale, quindi, meglio affidarsi a piattaforme che escludono espressamente la profilazione dei minorenni e l'invio di newsletter.

❾ **Registrazione sulla piattaforma: quali regole per lo studente?**

❿ **Meglio evitare di registrarsi col proprio profilo social.** In questo modo si minimizza il rischio che i fornitori possano profilare anche utilizzando le informazioni condivise sui social. Consigliabile creare un account ad hoc per le videolezioni, in modo da evitare eventuali trattamenti dei dati relativi ai contatti personali. Per lo stesso motivo è preferibile non scaricare l'app dal cellulare, ma da un Pc con meno dati personali tracciabili.

❶ **Gli insegnanti sono obbligati a fare le lezioni online o possono limitarsi a inviare compiti agli studenti?**

❷ **Gli insegnanti hanno il dovere di garantire la continuità didattica.** Non è necessario il loro consenso per la didattica online, perché si tratta dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

❸ **Esistono rischi specifici per il trattamento dei dati per le lezioni online?**

❹ **In genere i dati che vengono trattati dalle varie piattaforme non comportano rischi particolari.** Se, però, si usano piattaforme che incrociano i dati presenti su più dispositivi e su diversi account, c'è un rischio legato alla profilazione su vasta scala. Il consenso alla profilazione deve però essere sempre facoltativo.

❺ **Se lo studente condivide il link della lezione con un compagno di un'altra scuola cosa deve fare l'insegnante? Può rifiutarsi di fare la lezione o quelle successive?**

❻ **L'insegnante non dovrebbe interrompere la didattica, ma escludere dalla classe virtuale la persona non autorizzata a parteciparvi.** A rispondere degli illeciti non gli studenti: la didattica online non interrompe il potere disciplinare degli insegnanti. Dai 14 anni in su degli eventuali reati rispondono in sede penale direttamente gli studenti, in sede civile i genitori.

❼ **Se la piattaforma al momento dell'iscrizione chiede il consenso obbligatorio all'invio delle newsletter, ci si può opporre?**

❽ **Sì, perché in questi casi il consenso deve essere sempre facoltativo.** È possibile inoltrare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Se nell'attesa della pronuncia si è prestato il consenso, occorre sapere che è sempre possibile revocarlo.

❾ **Perché occorre dare meno informazioni possibili alle piattaforme di didattica online?**

❿ **I dati personali, i nostri account contribuiscono a formare la nostra identità virtuale che serve per accedere a servizi, stipulare contratti, compiere azioni giuridicamente rilevanti.** Il problema delle falsificazioni delle identità ha un impatto economico forte in tutto il mondo. La profilazione su larga scala moltiplica questo rischio, oltre a renderci più esposti e fragili. Il principio è semplice: si dovrebbero concedere alle piattaforme di volta in volta utilizzate soltanto i dati strettamente necessari. Per esempio, se mi iscrivo a una piattaforma di videoconferenze tramite il mio profilo social (cosiddetto social log in) senza creare un account specifico, risparmio tempo, ma concedo alla piattaforma la possibilità di trattare anche i dati che ho condiviso sul social, dai miei gusti fino ai dati di geolocalizzazione e i miei contatti. Sono dati inutili per le lezioni online, che non aggiungono niente al servizio. Meglio allora preservarli.

A cura di Marisa Marraffino

© RIPRODUZIONE RISERVATA